

D.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7774

Deferimazioni in ordine alla manifestazione di interesse volta a promuovere progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011), che riconosce l'importanza della formazione rivolta a studenti/esse e professionisti/e sulle tematiche della prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne agli articoli n.12 (Prevenzione), n.13 (Sensibilizzazione), n. 14 (Educazione) e n. 15 (Formazione);

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art.1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 (Obiettivi) della l.r. n. 11/2012 la Regione si propone di favorire il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza; nonché di promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che la citata legge regionale n. 11/2012 prevede, all'art. 3, comma 3, che la Regione promuova la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto inoltre l'art. 8 della citata l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

Visto il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», approvato in data 10 novembre 2015 con d.g.c. n. 894, che al punto n. 2.2.1.1 prevede di «promuovere una formazione continua, multidisciplinare» e, nel dettaglio, prevede di promuovere «accordi di collaborazione con il sistema universitario lombardo al fine di istituire, all'interno dei corsi attivati da dipartimenti e scuole maggiormente interessate, insegnamenti specifici sulle tematiche delle pari opportunità e sulle politiche anti violenza o specifici percorsi di aggiornamento o specializzazione»;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, che al punto 1.2 individua tra le priorità anche quella di rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione;

Visto il Piano nazionale di educazione al rispetto presentato dal MIUR il 27 ottobre 2017, che promuove nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte a contrastare violenze, discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni genere;

Visto il d.p.c.m. 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93», che individua nella formazione quale una delle quattro linee di azione per l'utilizzo delle risorse;

Vista la scheda programmatica prevista all'art. 3, comma 2, d.p.c.m. 25 novembre 2016, inviata da Regione Lombardia con protocollo J1.2017.0011279 del 9 maggio 2017, che all'azione n. 1 prevedeva l'attivazione della presente iniziativa regionale;

Valutata dunque l'opportunità da parte della Regione Lombardia di coinvolgere il sistema universitario lombardo in una collaborazione finalizzata a diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;

Valutata da parte della Regione Lombardia l'opportunità di favorire l'integrazione nella didattica universitaria delle tematiche relative alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

Visto l'allegato A), «Promozione di progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - Criteri e modalità di presentazione dei progetti», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicate le modalità di attuazione del provvedimento regionale;

Preso atto che al sostegno delle azioni oggetto del presente provvedimento vengono destinate risorse per un importo complessivo di euro 120.000,00 che trovano copertura sul capitolo 12.08.104.10416 del bilancio regionale per euro 100.000,00 sull'esercizio 2018 e per euro 20.000,00 sull'esercizio 2019;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A), «Promozione di progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - Criteri e modalità di presentazione dei progetti», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a euro 120.000,00 che trovano copertura sul capitolo 12.08.104.10416 del bilancio regionale per euro 100.000,00 sull'esercizio 2018 e per euro 20.000,00 sull'esercizio 2019;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

4. di demandare alla Direzione generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A)

Promozione di percorsi formativi sperimentali sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne nel sistema universitario lombardo

CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

CONTESTO

Il coinvolgimento del sistema universitario nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011) riconosce l'importanza della formazione rivolta a studenti/esse e professionisti/e sulle tematiche della prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne.

A livello nazionale, da un lato il *Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020* al punto 1.2 individua tra le sue priorità il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione; dall'altro, il *Piano nazionale di educazione al rispetto* presentato dal MIUR lo scorso 27 ottobre 2017 promuove nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte a contrastare violenze, discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni genere.

A livello regionale, la l.r. n. 11/2012 all'art. 2 pone tra i suoi obiettivi la diffusione, anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie, di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza. A tal fine, il *Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018*, approvato in data 10/11/2015 con d.g.c. n. 894, al punto n. 2.2.1.1 prevede di «promuovere una formazione continua, multidisciplinare». In particolare, il Piano regionale prevede di promuovere «accordi di collaborazione con il sistema universitario lombardo al fine di istituire, all'interno dei corsi attivati da dipartimenti e scuole maggiormente interessate, insegnamenti specifici sulle tematiche delle pari opportunità e sulle politiche antiviolenza o specifici percorsi di aggiornamento o specializzazione».

FINALITÀ

Coerentemente con il quadro legislativo nazionale e regionale, la finalità del presente provvedimento consiste nel sostenere l'integrazione all'interno della didattica universitaria delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

In particolare, si intende sostenere attività e progetti con l'obiettivo di rafforzare i contenuti formativi attraverso momenti di approfondimento specifici sul tema della violenza contro le donne.

La Regione Lombardia intende pertanto sostenere due tipologie di interventi rivolte a:

- Formare studenti e studentesse iscritti/e alle Università lombarde attraverso specifici momenti di approfondimento sul riconoscimento e la gestione del fenomeno della violenza contro le donne;
- Rafforzare le competenze del personale docente di vario grado delle Università lombarde sugli strumenti e le metodologie di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il presente provvedimento è rivolto a tutte le Università della Lombardia, pubbliche e private. Ogni ateneo può presentare fino a un massimo di 2 progetti.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento individuate sono le seguenti:

- A. Percorsi formativi rivolti a studenti e studentesse iscritti/e alle Università;
- B. Percorsi di approfondimento rivolti al personale docente delle Università.

I percorsi formativi di cui sopra includono altresì contenuti e presentazioni di specifiche esperienze/buone prassi operative in atto a livello nazionale e internazionale e possono anche essere supportati dai centri antiviolenza sui diversi territori.

I percorsi dovranno fornire strumenti finalizzati a:

- riconoscere il fenomeno della violenza contro le donne
- conoscere gli strumenti e le metodologie specifiche per la prevenzione e la gestione del fenomeno all'interno dei diversi ambiti di studio
- conoscere il sistema integrato di governance e dei servizi così come sviluppati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Al fine di favorire la definizione di significative proposte progettuali sostenibili e coerenti con le finalità individuate, il provvedimento regionale prevede l'attivazione di due fasi:

PRIMA FASE: In questa fase le Università presentano alla Regione Lombardia un piano di azioni progettuali di massima (manifestazione di interesse), propedeutico alla definizione del progetto definitivo che verrà perfezionato e condiviso nella seconda fase.

SECONDA FASE: In questa fase le Università presentano alla Regione il progetto definitivo che, a seguito della condivisione, sarà oggetto dell'accordo di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990) o della convenzione. La seconda fase è riservata ai soggetti che hanno superato la prima fase.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni disciplineranno i rapporti tra Regione Lombardia e i soggetti ammessi alla seconda fase in relazione ai contenuti di ciascun progetto approvato.

In particolare prevederanno le finalità, gli impegni dei sottoscrittori, le modalità e tempistica di erogazione delle risorse, le modalità di rendicontazione delle spese, l'eventuale recesso o revoca in caso di inadempimento.

Con successivo provvedimento della Direzione generale competente saranno individuate le modalità per formalizzare e regolamentare l'attuazione del progetto condiviso tra la Regione e le Università, che potranno prevedere la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15/241 o di una convenzione.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

A seguito della presentazione delle proposte progettuali di massima da parte delle Università lombarde (prima fase), la Regione Lombardia procederà a una valutazione selettiva finalizzata a individuare le migliori proposte che accederanno alla seconda fase.

La valutazione delle proposte progettuali nella prima fase verrà effettuata da un nucleo di valutazione costituito con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale competente, che esaminerà i progetti pervenuti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Solo i progetti che avranno ottenuto, almeno 65 punti su 100 nella sezione A) Criteri di valutazione qualitativa potranno accedere alla sezione B) "Criteri di fattibilità finanziaria".

Saranno ammessi al finanziamento solo i progetti che avranno ottenuto un punteggio almeno di 80/130, di cui almeno 65 punti relativo alla sezione A e 15 punti relativo alla sezione B.

CRITERI DI VALUTAZIONE	
A) Criteri di valutazione qualitativi	
Numero di percorsi formativi	Fino a punti 20
Numero di ore e di giornate previste per i percorsi formativi	Fino a punti 20
Coinvolgimento di istituzioni, esperti/e e/o competenze a livello internazionale	Fino a punti 20
Presenza di specifici riferimenti a buone prassi nazionali e internazionali	Fino a punti 10
Coinvolgimento dei centri antiviolenza	Fino a punti 10
Utilizzo di metodologie sperimentali e innovative per formare sul tema della violenza	Fino a punti 10
Attribuzione di crediti formativi per i percorsi formativi	Fino a punti 10
<i>Totale 100</i>	
<i>Punteggio minimo per accedere alla sezione B 65/100</i>	
B) Criteri di fattibilità finanziaria	
Coerenza tra azioni, prodotti e costi del progetto	Fino a punti 30
<i>Totale 30</i>	

I progetti saranno finanziabili fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora fossero disponibili ulteriori risorse, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare le risorse previste.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 120.000,00.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a € 12.000,00.

Il contributo copre i costi del progetto così come definiti in successivi provvedimenti della direzione generale competente.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'importo del contributo concesso all'Università viene così erogato:

- a) l'80% del contributo complessivo riconosciuto viene erogato a conclusione della seconda fase;
- b) il 20% sarà erogato a saldo, a conclusione delle attività e previa approvazione della relazione finale e della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

TEMPISTICA

- Entro **novembre 2018**: sottoscrizione degli accordi di collaborazione o delle convenzioni ed erogazione della prima quota;
- Entro **ottobre 2019**: chiusura dei progetti e trasmissione della rendicontazione.